



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

Milano, 26 aprile 2021

Prot. n. 3191

**Decreto di emanazione del
Regolamento degli Studenti del Conservatorio di Milano**

IL CONSERVATORIO

- VISTO l'art. 33 della Costituzione, ove si prevede che: *"Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato"*;
- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010;
- VISTO in particolare l'art. 14 "Statuto e regolamenti" del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e il "Titolo II - Autonomia statutaria e regolamentare" dello Statuto e, nello specifico, l'art. 10 "Regolamenti interni";
- VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano;
- VISTO il *"Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2019/2021"* del Conservatorio, emanato con decreto prot. n. 3553 del 31 maggio 2019, là dove si prevedono i regolamenti interni al Conservatorio assunti al fine di perseguire i principi, propri di una Pubblica Amministrazione, di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza previsti dall'art. 97 della Costituzione e dall'articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTE le delibere del Consiglio Accademico del 18 febbraio 2021;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2021;

DECRETA

l'entrata in vigore, dalla data del presente atto, del "Regolamento degli Studenti del Conservatorio di Milano" nella versione sotto riportata:

Regolamento degli Studenti del Conservatorio di Milano

TITOLO I - DIRITTI E DOVERI

Art. 1 (Premesse)

1. Il Conservatorio "G. Verdi" di Milano (d'ora in avanti Conservatorio) è luogo di alta formazione musicale e artistica, da conseguire mediante lo studio, l'apprendimento della musica e delle tecniche, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. Nella comune aspirazione all'apprendimento delle tecniche e della cultura musicale, il Conservatorio è anche una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza artistica e sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire l'alta formazione artistica, culturale e professionale e contestualmente concorre alla formazione di una coscienza civica, alla realizzazione del diritto allo studio, allo sviluppo delle potenzialità umane, artistiche, culturali e professionali di ciascuno, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dell'alta formazione artistica e musicale.

3. Il Conservatorio, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità degli studenti, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nelle attività artistiche e professionali.

4. La vita dell'istituzione musicale si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

5. Laddove le norme del presente regolamento non si riferiscono esplicitamente a una determinata categoria di studenti, le stesse devono essere intese valide per tutti gli iscritti al Conservatorio, a prescindere dal corso di studio al quale appartengono.

Art. 2 (Diritti e doveri degli studenti)

1. Lo studente ha diritto a una formazione artistica, culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità umana, culturale e artistica di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. L'istituzione persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli

studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. Lo studente ha diritto a essere trattato con rispetto dai Docenti e dal Personale del Conservatorio. Ha diritto a ricevere lezioni complete espresse in un linguaggio rispettoso delle dignità personali. Ha altresì diritto a ricevere lezioni negli orari stabiliti.

2. In particolare il Conservatorio si impegna a garantire ai propri studenti:

- a) una formazione accademica di qualità secondo quanto previsto dai Piani di studio, nel rispetto dell'identità e delle potenzialità di ciascuno;
- b) l'adozione di norme che regolino l'attività accademica in conformità alla legge e di modalità organizzative che ne garantiscano l'osservanza;
- c) l'informazione puntuale, attraverso i mezzi di comunicazione in uso, quali sito, circolari, email, avvisi in bacheca, etc., di tutto quanto attiene l'attività accademica, le produzioni e gli eventi del Conservatorio;
- d) una valutazione dell'apprendimento che possa aiutare ciascuno a migliorare il proprio rendimento;
- e) la tutela del diritto dell'allieva/o alla riservatezza dei propri dati personali;
- f) l'accoglienza degli studenti stranieri;
- g) le opportunità offerte dall'Unione Europea in materia di mobilità degli studenti.
- h) strutture, attrezzature e materiali didattici idonei per un regolare e sicuro svolgimento dell'attività didattica.

3. L'allieva/o si impegna nei confronti del Conservatorio a rispettare i doveri di seguito indicati:

- a) pagare le quote di iscrizione annuali con le modalità e nel rispetto delle tempistiche previste dal Conservatorio;
- b) frequentare regolarmente i corsi e assolvere gli impegni di studio. Le eventuali assenze registrate non potranno eccedere il 20% di ogni singola attività formativa; gli studenti che superino tale limite di assenze non potranno iscriversi agli esami, salvo i casi previsti dalla normativa generale del diritto allo studio di studenti lavoratori (legge 300/1977 statuto dei lavoratori); sono considerati motivi validi di assenza i seguenti: malattia, gravidanza, gravi motivi personali o di famiglia, documentati motivi di lavoro, frequenza documentata e autorizzata di altro ordine di studi, assenze autorizzate dovute a sovrapposizione di orari con uno o più attività formative o con le attività di produzione;
- c) prendere visione degli orari e di ogni altra comunicazione pubblicata sul sito e/o affissa in bacheca;

- d) garantire – pena l'applicazione delle specifiche sanzioni previste al comma 12 del successivo articolo 6 – la partecipazione alle produzioni artistiche previste dal piano didattico (si intendono tutte le produzioni realizzate durante l'attività didattica dagli studenti con la supervisione/coordinamento dei docenti: esse hanno intenti meramente formativi senza fini di lucro. Il Conservatorio detiene la proprietà esclusiva delle registrazioni multimediali e delle pubblicazioni legate alle iniziative citate);
- e) chiedere e ottenere – pena l'applicazione delle specifiche sanzioni previste ai commi 11 e 12 del successivo articolo 6 – l'autorizzazione del Direttore per poter partecipare ad attività di formazione didattica (ad eccezione delle scuole secondarie e delle università, ex Decreto Ministeriale 28 settembre 2011) e artistica, nonché a produzioni esterne al Conservatorio. Tali attività non devono confliggere con le attività didattiche, di produzione e di ricerca del Conservatorio;
- f) porsi con rispetto nei confronti degli Organi e di tutto il personale del Conservatorio, oltre che dei compagni e di terzi, mantenendo nei rapporti interpersonali una condotta ispirata a principi di correttezza.
- g) utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali didattici, tenendo un comportamento tale da non arrecare danni al patrimonio del Conservatorio;
- h) riporre dopo l'uso i materiali didattici utilizzati e lasciare le aule di lezione in ordine;
- i) non fumare e non consumare sostanze stupefacenti in tutti gli ambienti del Conservatorio come previsto dalle leggi in vigore;
- j) il consumo responsabile di bevande alcoliche è permesso esclusivamente nell'area bar. E' severamente vietato il consumo di alcolici da parte di minori;
- k) non introdurre senza autorizzazione persone estranee al Conservatorio nei locali non aperti al pubblico;
- l) comunicare tempestivamente al Conservatorio il cambio della propria residenza, domicilio e del recapito telefonico;
- m) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni del Conservatorio in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) rispettare scrupolosamente quanto previsto dal Regolamento didattico Sezione II – Studenti (dall'art 24 all'art. 46);
- o) consultare quotidianamente il sito web (www.consmilano.it), l'albo ufficiale e la casella email istituzionale (nome.cognome@studenti.consmilano.it). Tali canali costituiscono i principali mezzi di comunicazione che il Conservatorio utilizza per informare e comunicare con gli studenti in merito ad ogni tipologia di attività istituzionale. È responsabilità degli

studenti accertare la presenza di avvisi o comunicazioni a loro destinate. È responsabilità degli studenti informare l'assistenza tecnica (assistenza@consmilano.it) circa eventuali malfunzionamenti della propria email istituzionale. Il Conservatorio non prenderà in considerazione comunicazioni degli iscritti provenienti da indirizzi email differenti da quelle istituzionali loro assegnate;

p) partecipare – in qualità di “uditori” o di “effettivi” – ad almeno una Master class o a un Seminario durante ogni anno accademico, concordandone la scelta col proprio docente della disciplina principale. I partecipanti (sia “uditori”, sia “effettivi”) sono esonerati dalla frequenza delle lezioni concomitanti.

4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è suscettibile di procedimenti disciplinari.

Art. 3 (Diritto di Assemblea)

1. Il Conservatorio garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi dell'Istituto e della comunità scolastica, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

2. Almeno quindici (15) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea, la Consulta degli studenti o almeno il 10% degli studenti regolarmente iscritti, presenta al Direttore la richiesta di utilizzo locali, debitamente sottoscritta, indicando: la data, l'ordine del giorno, la durata, le modalità di svolgimento, il/i nominativi di eventuali esperti invitati a partecipare. Il Direttore entro dieci (10) giorni comunicherà l'autorizzazione allo svolgimento dell'assemblea oppure proporrà una data e/o una sede alternativa.

3. Gli studenti hanno facoltà di partecipare alle assemblee.

4. L'uso corretto dei locali e delle attrezzature è assicurato dai componenti della Consulta degli studenti e dagli studenti firmatari della richiesta di assemblea che ne assumono la responsabilità anche per l'eventuale risarcimento dei danni.

TITOLO II - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

Art. 4 (Principi Generali)

1. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli studenti hanno finalità educative, si ispirano a principi di equità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti tra gli studenti e tra questi e il personale del Conservatorio.

2. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Il risarcimento del danno non soddisfatto è considerato mancanza grave, ulteriormente sanzionabile. La responsabilità disciplinare è personale.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Art. 5 (Norme disciplinari)

1. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti (cfr. art. 6 D.P.R. 132/03).

2. Il Direttore può essere coadiuvato, nella fase istruttoria, dalla Commissione disciplina (ex art. 19 del vigente Statuto) costituita da tre docenti nominati dal Consiglio Accademico e integrata da due studenti designati dalla Consulta. La commissione nomina al proprio interno il Presidente. I pareri sono adottati a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Lo Studente nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta, di un genitore o di un legale.

4. Nel caso in cui lo studente sia minorenne, il Direttore è tenuto a informare i genitori del procedimento.

5. Il Direttore non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti degli studenti senza aver prima contestato l'addebito e senza aver sentito, a sua difesa, lo studente medesimo, eventualmente assistito. Lo studente può presentare una memoria scritta. La contestazione va effettuata in forma scritta entro e non oltre i 30 giorni da quando il direttore sia venuto a conoscenza del fatto.

6. La convocazione scritta per la difesa deve avvenire entro 15 giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa dello studente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.

7. Allo studente o su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

8. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tali termini, il procedimento si estingue.

Art. 6 (Sanzioni Disciplinari)

1. Nei casi di violazione dei doveri previsti dall'art. 2 del presente regolamento, lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da un mese ad un anno;
- d) non ammissione a uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi e/o sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;

- e) sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) radiazione dall'Istituto senza rimborso di tasse e contributi versati.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità, in relazione alla mancanza e secondo i seguenti criteri:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) grado di danno o di pericolo causato all'Istituto, agli utenti, agli operatori, ai terzi ovvero del disservizio determinatosi;
- d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo, in particolare, a precedenti sanzioni disciplinari ricevute e a recidive nei comportamenti.

3. La sanzione disciplinare del richiamo verbale si applica allo studente per:

- a) mancata comunicazione dell'assenza;
- b) mancata giustificazione di n. 3 assenze annue.

4. La sanzione disciplinare del richiamo scritto si applica allo studente per :

- a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando le mancanze previste nel comma precedente presentano caratteri di particolare gravità;
- b) ritardi frequenti o mancata giustificazione di oltre n. 3 assenze annue;
- c) mancanza di rispetto nei confronti del Direttore, del Presidente, dei Docenti, del Personale Tecnico e Amministrativo e dei Colleghi, attuato con parole, gesti o altri comportamenti equivalenti;
- d) uso di linguaggio volgare, di turpiloquio e di imprecazioni;
- e) tutti quei comportamenti che risultino di ostacolo al normale svolgimento dell'attività didattica, lesivi del buon nome e del decoro dell'istituto, contrari ai principi di correttezza verso gli insegnanti e i colleghi;
- f) mancanza di rispetto delle norme di sicurezza all'interno della classe, dell'edificio e delle sue pertinenze (scale esterne, cortile, spazi esterni). Le inosservanze di cui sopra valgono anche in occasione di attività organizzate dal Conservatorio all'esterno.

5. La sanzione disciplinare dell'esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da un mese ad un anno si applica allo studente per :

- a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando le mancanze previste nel comma precedente presentano caratteri di particolare gravità;

b) le mancanze o le assenze relative agli obblighi derivanti dalle attività artistiche, musicali e culturali organizzate dal conservatorio.

6. La sanzione disciplinare della non ammissione a uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi e/o sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno si applica allo studente per:

a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando le mancanze previste nel comma precedente presentano caratteri di particolare gravità;

b) atteggiamenti violenti, provocatori o derisori verbali o materiali.

7. La sanzione disciplinare amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, si applica allo studente per:

a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando le mancanze previste nel comma precedente presentano caratteri di particolare gravità;

b) comportamenti connessi al trattamento improprio di dati personali in violazione della tutela della privacy relativa ai colleghi, al personale del Conservatorio o altri soggetti che operano nella comunità scolastica, a mezzo di registratori vocali, video e foto camere, telefoni cellulari, videofonini o altri dispositivi elettronici;

c) danneggiamento di strutture, arredi, attrezzature del Conservatorio;

d) danneggiamenti arrecati a terzi durante le visite guidate o gite di istruzione;

e) comportamenti incompatibili con il buon funzionamento, la vivibilità e l'accoglienza dell'Istituto.

8. La sanzione disciplinare della radiazione dall'Istituto senza rimborso di tasse e contributi versati si applica allo studente per:

a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando le mancanze previste nel comma precedente presentano caratteri di particolare gravità

b) Il ricorso a qualsiasi tipo di violenza o costrizione fisica o psicologica

c) detenzione di strumenti atti a mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità

9. In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale di proprietà del Conservatorio o di terzi, non risarcito o non risarcibile, ovvero nel caso di comportamenti lesivi nei confronti di persone, il Direttore valuterà, caso per caso, l'opportunità/necessità di denuncia alle competenti Autorità.

10. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Direttore sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione della normativa vigente.

11. In particolare - con riferimento all'eventuale violazione dei seguenti obblighi da parte degli studenti:

- a) obbligo di partecipazione alle produzioni artistiche previste dal piano didattico (precedente art. 2, c. 3 lett. d);
- b) obbligo di chiedere e ottenere l'autorizzazione del Direttore per poter partecipare ad attività di formazione didattica e artistica e a produzioni esterne al Conservatorio (precedente art. 2, c. 3 lett. e);

il Direttore potrà disporre le seguenti sanzioni a carico degli studenti inadempienti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) posticipo una o più sessioni d'esame;
- 3)

12. Le sanzioni di cui al precedente comma vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità, in relazione alla mancanza e secondo i seguenti criteri:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata;
- b) grado di danno o di pericolo causato all'Istituto, agli utenti, agli operatori, ai terzi ovvero del disservizio determinatosi;
- c) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo, in particolare, a precedenti sanzioni disciplinari ricevute e a recidive nei comportamenti.

Art. 7 (Atti e documenti)

Le sanzioni vengono riportate su un documento. Una copia è consegnata allo studente e una è conservata negli atti del fascicolo personale.

TITOLO III - CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art. 8 (Funzioni e composizione della consulta)

1. La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti del Conservatorio iscritti ai Corsi Propedeutici e ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello. La Consulta esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti del Conservatorio. Può, inoltre, indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2. La Consulta è composta da sette componenti eletti dagli studenti del Conservatorio iscritti ai Corsi Propedeutici e ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello, ai quali si aggiungono i due

rappresentanti presso il Consiglio Accademico. Eventuali variazioni del numero dei componenti avverranno secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 132/2003.

3. La Consulta permane in carica per un mandato di tre anni consecutivi.
4. In sede di insediamento la Consulta elegge al suo interno le seguenti cariche:
 - a) il Presidente della Consulta;
 - b) il Vicepresidente della Consulta;
 - c) i due rappresentanti degli studenti presso il Consiglio Accademico;
 - d) il rappresentante presso il Consiglio di Amministrazione;
 - e) il rappresentante presso il Consiglio di Biblioteca;
 - f) il Segretario della consulta.

Le votazioni per l'elezione di Presidente, Rappresentanti in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione avvengono tramite scrutinio segreto.

5. Le cariche di rappresentanti nel Consiglio Accademico sono incompatibili con quella di rappresentante presso il Consiglio di Amministrazione. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Segretario.

6. Successivamente al suo insediamento la Consulta provvede ad eleggere tutte le ulteriori cariche, previste dalle normative e non ricomprese nel comma 4.

7. Compiti dei rappresentanti sono:

- a) portare nei Consigli le eventuali istanze della Consulta e di tutti gli studenti relativamente all'indirizzo e alla programmazione dei servizi e delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nonché alla programmazione della gestione economica;
- b) monitorare e controllare le attività di cui sopra;
- c) concorrere alla definizione delle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d) riferire nella riunione della Consulta circa l'attività svolta in seno ai Consigli.

8. La Consulta potrà assegnare incarichi specifici purché legati alle finalità istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 9 (Elezioni della consulta)

1. Le elezioni della Consulta degli studenti sono indette dal Direttore con apposito bando - precedente alla scadenza del mandato della Consulta in carica - nel quale viene indicato:

- a) il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
- b) le date, nel numero di tre giornate anche consecutive fissate nell'arco di una settimana, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
- c) requisiti dell'elettorato attivo e passivo;

d) il termine di presentazione delle candidature.

2. Possono votare (elettorato attivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, siano regolarmente iscritti ai Corsi Propedeutici e ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello del Conservatorio e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

3. Possono candidarsi (elettorato passivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, siano regolarmente iscritti ai Corsi Propedeutici e ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello del Conservatorio e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Non possono candidarsi coloro che abbiano già svolto, anche solo parzialmente, due mandati, anche non consecutivi.

4. La Commissione Elettorale, composta da due docenti ed uno studente, viene nominata dal Direttore.

5. La votazione avviene attraverso scrutinio segreto per un periodo di tre giorni lavorativi consecutivi.

6. Risultano eletti nella Consulta i nove candidati (compresi i due candidati che diverranno Rappresentanti presso il Consiglio Accademico) che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con la minore età anagrafica.

7. Al termine degli scrutini la Commissione comunica i risultati al Direttore, il quale provvede all'affissione all'albo istituzionale del Conservatorio. È ammesso ricorso avverso al risultato finale delle votazioni entro i cinque giorni consecutivi all'affissione all'albo, passati i quali, in assenza di ricorsi, la Consulta procede al proprio insediamento.

Art. 10 (Presidenza della Consulta)

1. Il Presidente della Consulta è eletto a maggioranza assoluta tramite scrutinio segreto in sede di insediamento. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta dopo tre votazioni, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

2. Il Presidente della Consulta è responsabile dell'operato consiliare, provvede a convocare e a presiedere le sedute ordinarie e straordinarie, ha facoltà di richiedere al Direttore l'indizione dell'assemblea studentesca (ex art.9), è garante dei rapporti della Consulta con gli altri organi del Conservatorio.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o su delega dello stesso.

4. In sede di insediamento, la Consulta provvede alla nomina del Segretario. Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute consiliari, di conservarne gli atti e di consegnarne gli originali alla Direzione al termine dell'anno accademico. Inoltre ha l'onere di cooperare con il Presidente nella gestione ed organizzazione delle sedute e delle assemblee. E' responsabile dell'utilizzo della mail

istituzionale, nonché dei rapporti con l'utenza attraverso questo mezzo. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente.

5. Il Presidente partecipa di diritto alle sedute della Conferenza Nazionale degli Studenti ISSM, o CNSI. Non appena eletto egli ha il dovere di contattare e comunicare la propria elezione alla Presidenza della CNSI. Il presidente ha facoltà di delegare la propria partecipazione ai lavori ad un membro interno della Consulta degli Studenti.

Art. 11 (Rappresentanti degli studenti presso il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione)

1. I due Rappresentanti degli Studenti presso il Consiglio Accademico ed il Rappresentante presso il Consiglio di Amministrazione sono eletti tramite scrutinio segreto in sede di insediamento della Consulta, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

2. I Rappresentanti degli Studenti presso il Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione operano all'interno dei suddetti organi in ottemperanza agli artt. 14 e 15 dello Statuto, e sono tenuti a cooperare con la Consulta e a riferire del loro operato.

3. In caso di dimissioni, decadenza o compimento del proprio percorso di studi, la Consulta provvede immediatamente alla nomina del sostituto attraverso un'ulteriore votazione a scrutinio segreto interna alla Consulta.

Art. 12 (Durata e cessazione dalla carica)

4. La Consulta resta in carica per tre anni.

5. La Consulta potrà dichiarare decaduto il componente che si sarà assentato per quattro, o più, riunioni consecutive. La decadenza di un componente dovrà essere approvata dalla Consulta con voto di maggioranza su proposta del Presidente.

6. In caso di decadenza, o di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti della Consulta, i sostituti verranno individuati secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6 dello Statuto del Conservatorio, e rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo. Il periodo effettuato non vale ai fini del raggiungimento del limite di mandati consecutivi previsti dall'art. 11, comma 3 dello Statuto.

7. In caso di assenza del numero legale a seguito di decadenza o di cessazione anticipata dalla carica di più componenti, il Direttore dichiara decaduta l'intera Consulta e provvede ad indire nuove elezioni.

Art. 11 (Convocazione e svolgimento delle riunioni)

1. La Consulta è convocata dal Presidente con almeno tre giorni di anticipo, salvo i casi di motivata urgenza per i quali si può provvedere alla convocazione, con procedura d'urgenza, con n. 24 ore di anticipo, utilizzando la email istituzionale della Consulta; l'atto di convocazione deve indicare

la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'Ordine del Giorno. In caso di assenza del Presidente la Consulta può essere convocata dal Vice-Presidente. Si dovrà provvedere alla convocazione della Consulta anche nel caso in cui ciò venga richiesto da sei componenti (pari a due terzi della Consulta, salvo variazione del numero complessivo dei componenti della Consulta, ex art.12 del D.P.R. 132/2003).

2. Le riunioni della Consulta sono valide se è presente la metà più uno dei componenti.

3. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Le sedute vengono verbalizzate dal Segretario della Consulta, o in sua assenza da un componente incaricato ad inizio seduta.

4. I verbali vengono approvati al termine della relativa seduta oppure nella prima riunione utile successiva e firmati da coloro che hanno svolto le funzioni di Presidente e di segretario verbalizzante. L'originale dei verbali deve essere depositato presso la Direzione del Conservatorio.

Art. 12 (Rappresentanti degli studenti nei dipartimenti)

1. La Consulta degli studenti procede ad organizzare le elezioni per i Rappresentanti degli studenti nei singoli dipartimenti, stendendo il Regolamento elettorale e costituendosi comitato elettorale.

2. I rappresentanti nei Dipartimenti sono tenuti a cooperare con la Consulta.

3. Compiti dei rappresentanti nei Dipartimenti sono:

- a) presentare al Dipartimento le istanze degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti allo stesso Dipartimento;
- b) monitorare e controllare le attività dei rispettivi corsi;
- c) riferire alla Consulta, durante la prima riunione utile, l'attività svolta all'interno del rispettivo Dipartimento.

4. In caso di motivata assenza i rappresentanti degli studenti nei Dipartimenti devono darne comunicazione al Presidente della Consulta, che provvederà a delegare un sostituto.

5. In assenza di candidati per il ruolo di rappresentante di un Dipartimento, la Consulta ha facoltà di nominare al suo interno un referente, il quale assumerà le funzioni elencate ai comma 2 e 3 del presente articolo.

6. Le elezioni non potranno tenersi durante le sessioni di esame estiva, autunnale ed invernale.

Art. 13 (Assemblea generale degli studenti)

1. Le assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, previa autorizzazione del Direttore che verificherà la disponibilità degli spazi. Possono partecipare all'assemblea solo gli Studenti iscritti al Conservatorio.

2. La convocazione dell'assemblea avviene almeno quindici giorni prima della data fissata; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso nella bacheca degli studenti. È compito della Consulta diffondere la convocazione delle assemblee.

3. Durante lo svolgimento dell'assemblea sono sospese le lezioni per un massimo di tre ore.

Art. 14 (Risorse)

1. La consulta provvede collegialmente e in piena autonomia all'utilizzo delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 (Modifiche regolamentari e altre norme)

1. Le modifiche regolamentari seguono il medesimo iter dell'approvazione del Regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rimando all'art. 20 dello Statuto del Conservatorio.

TITOLO IV - PRESTITO STRUMENTI

Art. 16 (Generalità)

1. Il presente regolamento interno, emanato ad integrazione della normativa di cui agli art. 41, 42 e 43 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, disciplina la conservazione, l'uso e la gestione delle seguenti categorie di beni di proprietà del Conservatorio medesimo:

2. Strumenti musicali e loro accessori di valore storico, soggetti in quanto tali alla legislazione riguardante i beni culturali;

3. Strumenti musicali e loro accessori destinati alla didattica e alle produzioni

4. Dotazioni delle aule e delle due sale da concerto, ivi comprese le apparecchiature tecnologiche.

5. Tutti indistintamente i beni di cui sopra saranno descritti in altrettante schede, catalogati in un inventario separato da quello degli altri beni mobili del Conservatorio, e provvisti di adeguata documentazione di riconoscimento. L'inventario e le singole schede saranno gestiti dal Direttore amministrativo del Conservatorio e, una volta provvedutosi al riordino del patrimonio strumentistico e all'attuazione delle necessarie misure di protezione, potranno eventualmente essere resi accessibili on line.

6. A cura della Direzione Amministrativa per tutti gli strumenti ed eventualmente per gli accessori verranno stipulate polizze di assicurazione contro il furto e contro i danni comunque e da chiunque arrecati.

Art. 17 (Strumenti storici)

1. Alla custodia, alla gestione e alla manutenzione degli strumenti storici è preposta una commissione formata dal Presidente, dal Direttore e dal Direttore Amministrativo del Conservatorio, che potrà anche promuovere iniziative idonee a dare notorietà alla raccolta.

2. La commissione designerà un conservatore degli strumenti storici nella persona di un docente che svolgerà le attività e detterà le cautele specifiche inerenti alla buona conservazione degli strumenti stessi in conformità alle direttive impartite dalla commissione.

3. In linea di massima tali strumenti verranno custoditi nelle apposite vetrine, debitamente protette e se necessario climatizzate, esistenti negli ambulacri della Sala Verdi, o presso la Biblioteca, ovvero in altri luoghi egualmente sicuri.

Art. 18 (Manutenzione e restauro degli strumenti storici)

1. Per la verifica dello stato degli strumenti e per le decisioni inerenti alla manutenzione e al restauro la commissione di cui all'articolo precedente si avvale della consulenza combinata di esperti interni ed esterni, secondo le varie famiglie di strumenti.

2. Le eventuali operazioni di intervento che la commissione reputi necessarie verranno eseguite, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione qualora trattasi di manutenzione straordinaria o di restauro, da tecnici specializzati di comprovata affidabilità che non abbiano rapporti abituali di interesse con gli esperti consultati dalla commissione.

Art. 19 (Prestito degli strumenti storici)

1. La commissione di cui all'art. 17, nel rispetto della legislazione vigente, potrà concedere in prestito gli strumenti storici a enti o comitati, che ne facciano richiesta con adeguate garanzie, per l'esibizione in occasione di mostre o esposizioni.

2. La stessa commissione, su richiesta di interessati che ne vengano giudicati meritevoli e forniscano garanzie di serietà e diligenza, potrà concedere in prestito strumenti storici a studenti dei corsi superiori, a docenti e ad altri esecutori, per occasioni specifiche rientranti in progetti promossi o realizzati dal Conservatorio o da altri all'interno della sede del Conservatorio medesimo.

3. Eccezionalmente il prestito di cui al comma precedente potrà essere accordato, con delibera della commissione, in relazione a manifestazioni esterne di particolare valore culturale, previo accollo del relativo premio di assicurazione da parte dell'eventuale richiedente.

Art. 20 (Strumenti destinati alla didattica e alla produzione)

1. La custodia, la gestione e la manutenzione degli strumenti musicali destinati alla didattica e alle produzioni sono affidate al Direttore del Conservatorio che, per la materiale conservazione degli strumenti stessi e per ogni altra occorrenza potrà avvalersi dell'ausilio di docenti.

2. Gli strumenti di cui sopra verranno custoditi in uno o più locali a ciò predisposti e muniti di serrature di sicurezza.

3. Eventuali operazioni di riparazione o restauro che il Direttore reputi necessarie verranno eseguite, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione se di rilevante importo, da tecnici di comprovata affidabilità.

Art. 21 (Prestito degli strumenti di uso didattico)

1. Gli strumenti di uso didattico potranno essere concessi in prestito, dal Direttore o da un docente da lui delegato, a studenti del Conservatorio che per ragioni di studio ne facciano richiesta con parere favorevole del rispettivo docente.

2. I prestiti avranno la durata di un anno o frazione di anno, rinnovabile, e comporteranno il pagamento (a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino a diversa deliberazione) di un corrispettivo non inferiore a euro 15,00 (quindici) mensili, nonché l'accollo del premio di assicurazione.

Art. 22 (Strumenti in dotazione ad aule e sale. Apparecchiature tecnologiche)

1. Per quanto riguarda gli strumenti in dotazione alle aule e alle sale sarà cura dei singoli docenti, nei limiti del possibile, vigilare sul buon uso degli stessi da parte degli studenti e segnalare al Direttore eventuali abusi ovvero inconvenienti tecnici e necessità di interventi di manutenzione.

2. Analoga cura dovrà essere posta dai docenti interessati nel vigilare sul corretto uso delle apparecchiature tecnologiche e sulla loro diligente custodia all'interno di aule. Il Direttore del Conservatorio designerà uno o più fiduciari cui spetterà il compito di dettare le misure più opportune secondo le circostanze per prevenire abusi, disordini e dispersioni.

Art. 23 (Disposizioni comuni)

1. I prestiti di strumenti saranno sempre formalizzati in atto scritto contenente le clausole contrattuali secondo un modello base da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione. L'atto sarà sottoscritto dal Direttore Amministrativo per il Conservatorio e dal ricevente ovvero, se quest'ultimo è minorenne, dal suo legale rappresentante, oltre che da un garante qualora ritenuto necessario in relazione alle circostanze.

2. I prestiti potranno essere revocati in ogni tempo per motivi inerenti alla conservazione al restauro degli strumenti o per altro giustificato motivo, senza che la controparte possa vantare diritto alcuno ad indennizzo o risarcimento.

3. Alla cessazione del prestito gli strumenti dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni in cui si trovavano all'atto della concessione.

Il Direttore
Cristina Frosini

Il Presidente
Raffaello Vignali